

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018**

**396/2018/E/EEL**

**DISPOSIZIONI AL CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS. 267/2000, IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1029<sup>a</sup> riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante "Disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95";
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2018, 126/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 126/2018/E/eel);
- la lettera della Direzione Accountability e Enforcement del 26 giugno 2018, prot. Autorità 19523, inviata al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - Azienda Speciale di cui al dlgs. 267/2000 (di seguito: Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce);
- la comunicazione del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce all'Autorità del 3 luglio 2018 (prot. Autorità 20379 del 4 luglio 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 126/2018/E/eel è stato approvato un programma di 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica di minori dimensioni;

- in esito alla verifica ispettiva effettuata dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nei giorni 12, 13 e 14 giugno 2018 nei confronti del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, il valore dell’indice ISR, calcolato ai sensi della scheda n. 3 del TIQE, è risultato pari a 0,81;
- il suddetto valore dell’indice ISR, ai sensi dell’articolo 34, del TIQE, comporta una penalità pari a 10.119,00 euro (diecimilacentodiciannove/00);
- in esito alla suddetta verifica ispettiva è emersa anche la mancata predisposizione di un piano di emergenza conforme alle Linee Guida 0-17, così come previsto dall’articolo 59 del TIQE;
- a seguito della verifica ispettiva, con la lettera del 26 giugno 2018, la Direzione Accountability e Enforcement ha comunicato al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce le risultanze istruttorie;
- il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce ha comunicato il 3 luglio 2018 di accettare le risultanze della verifica ispettiva e di rinunciare all’audizione finale avanti al Collegio.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- ordinare al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce il versamento della penalità pari a 10.119,00 euro (diecimilacentodiciannove/00) nel conto “Qualità dei servizi elettrici” presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell’articolo 34 del TIQE;
- intimare al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce di predisporre con urgenza un piano di emergenza conforme alla Guida CEI 0-17, ai sensi dall’articolo 59 del TIQE

**DELIBERA**

1. di ordinare, ai sensi dell’articolo 34, del TIQE, al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce il versamento della penalità pari a 10.119,00 euro (diecimilacentodiciannove/00) nel conto “Qualità dei servizi elettrici” presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di intimare al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce l’adempimento, con urgenza, all’obbligo di predisposizione del piano di emergenza ai sensi dell’articolo 59 del TIQE;
3. di ordinare al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce di trasmettere all’Autorità prova documentale dell’ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 2, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di precisare che il mancato adempimento della prescrizione di cui al punto 2 costituisce presupposto per l’avvio di un procedimento volto all’adozione di

- provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce e alla CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*